

COMUNE DI CERRETO LAZIALE PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE
DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
(approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21.02.2003)**

INDICE

ART.1 COSTITUZIONE

ART.2 FINALITA'

ART.3 ATTIVITA' E COMPITI

ART.4 REQUISITI

ART.5 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI

ART.6 IMPEGNO E MODALITA'

ART.7 DOVERI E DIRITTI

ART.8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.9 PATRIMONIO SOCIALE

ART.10 USO DELL'EMBLEMA E DEL MATERIALE DI AUTORIZZAZIONE

AUTORIZZAZIONE

ART.11 USO DELLA DIVISA

ART.12 AUTOMEZZI

ART.13 RADIO

ART.14 NORME DI ATTUAZIONE

ART.1

COSTITUZIONE

Presso il comune di Cerreto Laziale si è costituito il Gruppo volontario di Protezione Civile, il quale sarà composto come segue:

- Sindaco o suo Delegato;
- Tecnico della struttura Comunale designato dall'Amministrazione;
- Vigili Urbani;
- Un Corpo di Volontari nel Comune, formato da tutti coloro che rispondano ai requisiti contenuti nell'art.4 del presente Regolamento. Tale Corpo:
 - ha la sua sede nel Municipio di Cerreto Laziale
 - è apolitico.
 - non ha finalità di lucro.

ART. 2

FINALITA'

Il principio ispiratore del servizio di Protezione Civile, svolto volontariamente, è la tutela del territorio Comunale e dell'ambiente in tutte le sue forme e componenti.

E' compito primario dei Volontari prestare la propria opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

E' pure compito dei componenti di tale organo, prestare la propria opera di soccorso in ausilio alle Autorità ed altri organismi Istituzionali, in caso di calamità o di infortuni.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

ART. 3

ATTIVITA' E COMPITI

Il Gruppo Volontario di Protezione Civile di Cerreto Laziale fa parte interamente della struttura organizzativa Comunale e deve operare compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Sindaco ed in conformità alle direttive operative del Centro Operativo Comunale.

Il Corpo è alle dirette dipendenze del Sindaco e/o dell'assessore delegato.

La decisione operativa del Corpo avviene a mezzo di un coordinatore responsabile nominato dal Sindaco su indicazione non vincolante del Gruppo ed in sua sostituzioni, da un Vice nominato dal Gruppo, scelto in base all'esperienza specifica.

Il Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile ha il compito di svolgere attività di soccorso immediato ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile per contribuire al superamento dell'emergenza e alla ripresa delle normali condizioni di vita, in tutti i casi di calamità o di catastrofi che investono il territorio nel Comune di Cerreto Laziale e che possono identificarsi in:

- Terremoto;
- Rilascia di radioattività;
- Fenomeni di inquinamento dell'ambiente;
- Nevicate di carattere eccezionale;
- Incendi;
- Interruzioni nei rifornimenti idrici;
- Black-Out elettrico;

ART. 4

REQUISITI

Possono far parte del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile, tutti i cittadini di ambo i sessi, volontari che abbiano i seguenti requisiti:

- Essere residenti o dimoranti nel territorio Comunale;
- Aver presentato domanda su apposito modello;
- Essere Cittadino Italiano;
- Aver raggiunto la maggior età;
- Essere di ottima condotta morale;
- Non aver precedenti né pendenze penali;
- Essere di sana e robusta costituzione.

ART. 5

AMMISSIONE DEGLI OPERATORI

L'accettazione o meno al Corpo è demandata a deliberazione della Giunta Comunale, subordinata alla presentazione di apposita domanda. La Giunta Comunale valuterà, di regola, semestralmente le domande presentate.

L'aspirante sarà inquadrato come operatore in prova per un periodo di sei mesi a meno che non dimostri di aver conseguito qualifica presso gruppi specializzati dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale etc. In questi ultimi casi, il periodo di prova stabilita sarà comunque non inferiore a due mesi.

Al termine del periodo di prova l'operatore, se idoneo, sarà transitato tra gli operatori effettivi.

Tutti gli operatori appartenenti al Gruppo Volontari prestano opera gratuita.

ART. 6

IMPEGNO E MODALITA' DI SERVIZIO

Gli Operatori dovranno svolgere servizio in modo programmato.

I servizi programmati saranno regolati e diretti secondo un “foglio di servizi” la cui esecuzione sarà coordinata dal responsabile della squadra.

I Volontari, quando sono in servizio programmato, non hanno formale obbligo di intervento;

Permane comunque l'impegno morale di adoperarsi ad effettuare opera di prevenzione contro danni.

Il Coordinamento mensilmente relazionerà al Sindaco e/o Assessore delegato.

Il servizio Volontario è l'espressione pubblica delle finalità del Corpo nel rapporto con terzi Cittadini, è un servizio pubblico per il rispetto delle leggi della Repubblica Italiana fra tutte la Costituzione.

L'operatore quando entra in contatto con terzi Cittadini ha l'obbligo di salutare e se richiesto dalla necessità di procedere, di qualificarsi anche mediante il tesserino di riconoscimento.

In servizio l'operatore, di norma eviterà di frequentare locali pubblici e comunque non consumerà prodotti alcolici, né accetterà da terzi Cittadini offerte di cibi e/o bevande, nella massima cortesia opporrà un diplomatico rifiuto.

Ogni operatore dovrà mantenere uno scadenziario delle pratiche ed ogni atto a lui imputabile.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI

Tutti gli appartenenti al Gruppo hanno il dovere ed il diritto di:

- Difendere ed affermare, con l'esempio le finalità del Gruppo;
- Aderire ai seminari programmati dal Centro;
- Salvaguardare ed informare il Capo Squadra, di eventuali danni riportati all'attrezzatura o arredo della sede;
- Provvedere a turno, alla pulizia della Sede;
Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L. 159/1984 convertito in legge 363/1984, i seguenti benefici:
- Mantenimento del posto di lavoro: al Volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- Mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore de lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative prestate;
- Copertura assicurativa: i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie comuni allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile verso terzi.
- Rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativi o di intervento. Il rimborso può essere attribuito in modo forfetario per

ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal Ministro per il coordinamento della P.C., sentita la Regione, sulla base del programma d'attività, comprensivo del piano finanziario, presentato dal gruppo ed approvato dal Ministro. Dalla somma spettante a ciascun componente, viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività del gruppo.

ART. 8

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari sono:

- Richiamo verbale;
- Richiamo scritto;
- Sospensione;
- Espulsione.

Detti provvedimenti saranno adottati dal Sindaco o dal suo Delegato su rapporto informativo del coordinatore a carico degli operatori che saranno ritenuti responsabili di atti che possono turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo, o menomare il prestigio nei confronti dell'opinione pubblica.

La sospensione non può durare più di 6 mesi.

L'operatore che nell'arco dell'anno sarà stato sanzionato con tre richiami scritti perché non ha coperto le prescritte ore mensili sarà espulso.

In qualsiasi momento l'appartenente al Corpo può rassegnare le dimissioni con lettera indirizzata al Sindaco. Può altresì con comunicazione scritta interna al coordinatore, richiedere periodo di congedo.

In caso di dimissioni, sospensione, espulsione, l'appartenente al Corpo deve, entro cinque giorni, consegnare ogni materiale in dotazione, analogo deposito verrà fatto per ogni congedo superiore a 90 (novanta) giorni.

ART. 9

PATRIMONIO SOCIALE

Il Comune concorre alla formazione del Patrimonio Sociale del gruppo, al pari delle sovvenzioni e lasciti elargiti, nonché da Enti Pubblici.

Tale Patrimonio è esclusivamente destinato a sostenere le spese della gestione del Gruppo ed in genere per quanto è necessario all'esercizio ed allo sviluppo delle attività sociali.

E' necessario che gli oggetti donati al Gruppo, siano accompagnati da lettera dove se ne specifichi la provenienza.

Tutto il materiale deve essere inventariato.

Il materiale in carico al Gruppo, va usato esclusivamente per servizio e non per fini personali.

In caso di scioglimento del Gruppo tutto il Patrimonio Sociale diverrà proprietà Comunale.

ART.10

USO DELL'EMBLEMA E DEL MATERIALE DI AUTORIZZAZIONE

L'emblema rappresentativo del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile è regolato, come per tutte le associazioni di volontariato di Protezione Civile, dal Decreto Ministeriale per il coordinamento delle P.C. del 12 febbraio 1987 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 42 del 20 febbraio 1987.

L'utilizzazione di detto emblema è individuato nelle seguenti ipotesi:

- Intervento del Gruppo in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dal Ministero per il coordinamento della P.C., o del Prefetto competente per territorio;
- Partecipazione del Gruppo a convegni, congressi, raduni di Protezione Civile o manifestazione pubbliche autorizzate dal dipartimento della Protezione Civile, o dalle Autorità competenti in materia di Protezione Civile.

Il materiale di Autorizzazione è composto da:

- Tesserino di riconoscimento;
- Disco metallico per autovettura.

L'uso improprio del sopra citato materiale da parte degli operatori, sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari.

ART.11

USO DELLA DIVISA

Il costo della divisa è a carico del Comune.

Per una maggiore sicurezza dell'operatore e per un migliore svolgimento del servizio è necessario che la divisa sia indossata durante qualsiasi attività di servizio.

Nell'impossibilità di indossarla è obbligatorio che l'operatore applichi sull'abito civile il tesserino rilasciato dal Centro.

La divisa dovrà essere indossata obbligatoriamente:

- Durante le manifestazioni pubbliche;
- Durante le esercitazioni pubbliche ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.

ART.12

AUTOMEZZI

Gli automezzi vanno usati esclusivamente per motivi di servizio.

Per la sosta degli stessi verrà utilizzata l'area ed i locali dell'Amministrazione Comunale.

E' obbligatorio che i componenti dell'equipaggio indossino la divisa, o che sia applicato sull'abito civile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gruppo.

Prima di uscire per un'emergenza l'equipaggio dovrà accertare:

- Che il mezzo sia efficiente;
- Che ci sia l'attrezzatura idonea per il tipo di intervento per cui si è chiamati.

Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, in quanto ne risponderà penalmente e civilmente in caso di danni a persone, animali o cose.

E' fatto assoluto divieto di trasportare persone non appartenenti al Gruppo.

In caso di incidente va avvisato tempestivamente:

- Il centro;
- Le autorità preposte per i rilievi stradali.

Al rientro dal servizio i mezzi vanno lasciati in modo tale da essere pronti per eventuali altri interventi

Eventuali guasti vanno segnalati:

- A chi di dovere;
- A mezzo messaggio scritto da comunicare al coordinatore del Gruppo.

E' vietato l'uso di luci rotative da tetto d'auto, palette di segnalazione, sirena su autovetture personali; detti strumenti potranno essere installati e usati solo su vetture di ordinanza ed in particolare casi di emergenza.

Sono comunque consentite su autovetture private l'uso delle luci rotative di colore giallo, solo ed esclusivamente dietro autorizzazione scritta del Coordinatore dell'attività di Protezione Civile(C.A.P.C.), sul luogo dell'emergenza riscontrata e nelle vicinanze delle strade pubbliche. Le stesse non potranno essere utilizzate durante il tragitto in fase d'intervento.

Qualsiasi abuso nell'impiego di tali strumenti di segnalazione, sarà punibile e passibile dei provvedimenti disciplinari di cui all'art.8 del presente regolamento.

ART.13

RADIO

Le apparecchiature radio in carico al Gruppo vanno usate esclusivamente per servizio.

L'operatore ne risponderà personalmente alle Autorità preposte, in caso di cattivo uso.

Eventuali guasti vanno segnalati tempestivamente a chi di dovere.

E' fatto assoluto divieto di ascoltare in sede frequenze non autorizzate.

ART.14

NORME DI ATTUAZIONE

Al presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera comunale di approvazione e la pubblicazione per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio Comunale.

Detto Regolamento dopo l'esecutività verrà inviato per opportuna conoscenza ai Gruppi Consiliari, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Municipale,etc.

Di esso se ne darà ampia pubblicità con i mezzi più idonei.